



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Azienda
USL
Toscana
centro**

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO APPLICATIVO N. 03 DEL 17/12/2025 CIG DERIVATO

B9AB35A9DB PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

SULL'IMMOBILE CASA DELLA COMUNITA' DI CALENZANO - CUP

D72C25000090004

derivante dall'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, degli impianti tecnologici, idricosanitari ed elettrici a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, **CIG**

B6CD253C3D

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventicinque (2025), nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

- **Azienda USL Toscana centro** (di seguito indicata come "Stazione appaltante"), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, codice fiscale e partita IVA n. 06593810481, rappresentata dall'Arch. Francesco Salmoiraghi, Direttore S.O.C. Investimenti Territorio Firenze, nato a Milano il 12/10/1965, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, autorizzato a impegnare legalmente e formalmente l'Azienda stessa per il presente atto;

E

- **Impresa CONSORZIO MI MANUTENZIONI IMMOBILIARI** (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in in Pistoia, Via Enrico Fermi



n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. **01968150472**, iscritta al n. **195166** nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato, rappresentata da **CASTELLUCCI RICCARDO**, nato a Pescia (PT) il 12.11.1971, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima;

PREMESSO

- che l'Azienda USL Toscana centro ha necessità di disporre di un adeguato, tempestivo ed efficace sistema di gestione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici costituenti il proprio patrimonio, con particolare riferimento alla fattispecie edile, al fine di consentire un corretto svolgimento dei servizi sanitari istituzionalmente assegnati;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1296 del 26/11/2024 sono stati approvati:

- la documentazione tecnica posta a base dell'Accordo quadro in parola così come elencata nel documento "Elenco elaborati", conservata agli atti della SOC Manutenzione Prato, inteso come non esaustivo e suscettibile di modifica in funzione delle necessità della Stazione Appaltante;
- il Quadro economico complessivo dell'Accordo quadro dei lavori di cui trattasi, per un importo totale di € 1.270.000,00 di cui € 955.044,43 per lavori soggetti a ribasso d'asta (€ 675.044,43 di lavori in categoria prevalente OG1 *Edifici civili e industriali*, € 180.000,00 di lavori in categoria scorporabile OG2 *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*, € 80.000,00 di lavori in categoria scorporabile OS30 *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*, € 20.000,00 di lavori in categoria scorporabile OS19 *impianti di reti di telecomunicazione e*



di trasmissioni dati - comprensivi di € 19.955,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 295.000,00 per somme a disposizione; che deve intendersi come meramente presuntivo. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione;

- è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione in parola, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, svolta in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico degli Acquisti del servizio Sanitario della Regione Toscana (START)", da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso (ribasso unico percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara) ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D. Lgs. 36/2023, previa consultazione di nove operatori economici, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro, ex art. 59 c. 3 del D.lgs 36/2023, con un unico Operatore economico;

- che con Determina dirigenziale **1701** del **28/07/2025**, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad aggiudicare i lavori relativi al seguente Operatore economico:

CONSORZIO MI MANUTENZIONI IMMOBILIARI (Consorzio tra imprese artigiane ex art.65, comma 2 lett. c) D.Lgs.36/2023 e s.m.i.), **CIG B6CD253C3D** con sede legale in Pistoia, Via Enrico Fermi n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. **01968150472**, per un importo ribassato pari ad € **762.411,968**= oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € **19.955,57**, per un importo contrattuale pari a € **782.367,54** IVA esclusa;



- il Consorzio ha indicato quale consorziata esecutrice l'impresa **Leo Costruzioni Leo Srl**, CF e P.IVA 01940040478, con sede legale in Pistoia – Via Alessandro Volta, 24, iscritta al n. **192772** nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato,
- Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta di comunicazione antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, la Stazione appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, procede in assenza di comunicazione antimafia liberatoria, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 24 del contratto Accordo Quadro, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011.
- Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore desse esito negativo, la Stazione appaltante, secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.
- che è stato sottoscritto in data 06/10/2025 da parte della Stazione appaltante e dell'Appaltatore il contratto Accordo quadro per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che successivamente alla stipula è stato accertato il rinnovo della iscrizione



alla white list del CONSORZIO MI MANUTENZIONI IMMOBILIARI, con

validità fino al 14/06/2026,

-nel Programma degli investimenti PNRR dell'Azienda USL Toscana centro,

sono ricompresi interventi in regime di overbooking relativi alle Linee di

Investimento M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”

e M6C1 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”;

- al fine di poter utilizzare l'Accordo Quadro in oggetto, come strumento per

dare attuazione agli interventi overbooking, con Determina n.2522 del

27/11/2025 si è preso atto dell'acquisizione da parte dell'Appaltatore della

relativa documentazione integrativa con le prescrizioni e gli obblighi dettati

dalla normativa europea e nazionale per le misure finanziate dal PNRR ed è

stato disposto di integrare la documentazione di gara e contrattuale alla

normativa prevista per gli interventi finanziati dal PNRR;

- l'intervento “Casa di Comunità di Calenzano, adeguamento della struttura

esistente ai requisiti DM 77/22” - CUP D72C25000090004 risulta tra gli

interventi in overbooking;

- in riferimento all'intervento sopra richiamato, si ritiene necessario procedere

mediante il presente Contratto Applicativo all'affidamento di alcune opere di

adeguamento e manutenzione ordinaria;

- le citate opere dovranno essere svolte garantendo il rispetto e la conformità

ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;



- l'Appaltatore è obbligato al rispetto dei principi trasversali, quali, tra gli altri, i principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) qualora applicabile, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore dovrà riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto a donne e a giovani di età inferiore ai 36 anni, salvo comprovata impossibilità motivata da ragioni oggettive connesse alla natura o alle modalità di esecuzione della prestazione

- l'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi PNRR con la produzione della documentazione probatoria pertinente;

- l'Appaltatore è tenuto ad adottare adeguate misure volte al rispetto di sana gestione finanziaria in base a quanto disciplinato dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, in particolare in materia di conflitto di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto



Con il presente contratto applicativo l'Azienda USL Toscana centro affida l'esecuzione delle seguenti attività da eseguirsi presso la Casa di Comunità di Calenzano finalizzate all'adeguamento funzionale della struttura esistente – CUP D72C25000090004:

- Realizzazione di impianto antintrusione per un importo presunto di € 9.013,20 oltre IVA riconducibili alla categoria di lavori OS30;
- Manutenzione ordinaria delle finiture mediante opere di imbiancatura previa preparazione del fondo e tinteggiatura con idropittura lavabile, per un importo presunto di € 1.200,00 oltre IVA riconducibili alla categoria di lavori OG1;

(CIG derivato B9AB35A9DB)

Le suddette lavorazioni sono disciplinate dall'Accordo quadro (CIG: **B6CD253C3D**) citato in premessa oltre che dagli obblighi citati in premessa.

Art. 2 – Importo del contratto applicativo

L'importo contrattuale del presente contratto applicativo è stabilito in Euro 10.013,20(diecimilatredici/20) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantizzati in Euro 200,00 per un totale di Euro 10.213,20 oltre IVA di legge, da contabilizzare a consuntivo sulla base degli effettivi ordini di lavoro eseguiti e riconosciuti dalla Direzione dei Lavori. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. m), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, facendo riferimento ai prezzi del Prezzario dei Lavori Pubblici Regionale della Toscana vigente, Provincia di Prato, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dal Concorrente in sede di gara.

Art. 3 - Prezzi di riferimento

1. Per l'applicazione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dagli artt. 10, 11



del Capitolato speciale d'appalto. Ai predetti prezzi deve essere applicato il ribasso contrattuale offerto (pari al **20,170%**) con le modalità previste dagli articoli sopra citati.

Art. 4 – Durata e modalità di esecuzione dei lavori

La durata dei lavori previsti nel presente contratto applicativo è pari a **trenta** giorni naturali a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, anche in regime di consegna anticipata, e/o ordine di lavoro, impartiti dal Direttore lavori (anche attraverso un direttore operativo o suo delegato), come previsto agli artt. 3 e 4 del Capitolato speciale d'appalto e all'art. 8 del contratto Accordo quadro.

Il termine per l'ultimazione dei lavori prescritto nel presente contratto applicativo potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, come prescritto all'art. 8 del contratto Accordo quadro.

Le modalità di esecuzione dei lavori disposti con il presente contratto applicativo sono riportate all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto e nel contratto Accordo quadro.

Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere come riportato all'art. 6 e 7 del contratto Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), qualora applicabile,



ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo.

L'appaltatore è obbligato al rispetto dei principi trasversali, quali, tra gli altri, i principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), qualora applicabile, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore dovrà riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto a donne e a giovani di età inferiore ai 36 anni, salvo comprovata impossibilità motivata da ragioni oggettive connesse alla natura o alle modalità di esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi PNRR con la produzione della documentazione probatoria pertinente.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare adeguate misure volte al rispetto di sana gestione finanziaria in base a quanto disciplinato dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, in particolare in materia di conflitto di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR

Art. 5 – Pagamenti, anticipazione e penalità

La contabilizzazione ed il pagamento degli interventi e dei lavori oggetto del presente contratto applicativo avverrà in conformità a quanto previsto dagli artt. 11 e 16 del contratto Accordo quadro.



L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del presente contratto applicativo, come riportato all'art. 15-bis del contratto Accordo quadro.

In caso di subappalto, il pagamento dei subappaltatori è regolato dall'art. 16 del contratto Accordo Quadro.

Le penalità sono regolate in conformità a quanto previsto all'art. 9 del contratto Accordo quadro.

Ogni fattura deve obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine emesso dalla competente struttura aziendale, il titolo e il codice CUP del progetto, il codice CIG derivato, l'oggetto delle prestazioni, l'indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU". Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al Codice Univoco Ufficio UFL7WY Firenze- Codice IPA (ausltc).

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/8/2010

n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena nullità del contratto di subappalto o del subcontratto,



un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010

c) dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato nel

rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, presso **ISTITUTO CHIANTI BANCA**,

agenzia **PIAZZA TREVISO 3 - PISTOIA**, con codice IBAN

IT64P086731380000000680318 e che la persona delegata e ad operare

sul conto è **CASTELLUCCI RICCARDO**, c.f. **CSTRCR71S12G491G**.

come indicato all'art. 16 del contratto Accordo Quadro.

c) si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'Appaltatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della

stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di

cui al presente comma comunicherà all'appaltatore per iscritto, tramite posta

elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola

risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della

citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 7 – Elaborati progettuali e/o specifiche tecniche e documenti

previsti per la sicurezza

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dai documenti di progetto

richiamati all'art. 1 del contratto di Accordo Quadro.

Inoltre, fanno parte integrante del presente contratto applicativo i seguenti

documenti progettuali di dettaglio:

- a) Progetto esecutivo dell'impianto antitrusione della Casa di Comunità SPOKE di Calenzano costituito dai seguenti elaborati:



1. Relazione generale
2. Relazione requisiti CAM
3. Piano di Manutenzione
4. Incidenza della Manodopera
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Computo metrico estimativo
7. Capitolato speciale d'appalto –parte tecnica
8. Crono programma
9. Relazione DNSH
10. Elaborati grafici

ancorché non materialmente allegati ma custoditi presso la SOC
Manutenzione Prato.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 18 del contratto Accordo Quadro, è ammesso il subappalto
in quanto l'Appaltatore ne ha fatto richiesta in sede di gara esclusivamente
per le seguenti lavorazioni: **1) RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA** (categoria OG2) nella percentuale
massima del 100% ; **2) IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI** (categoria OS30) nella percentuale
massima del 100%; **3) IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONI DATI** (categoria OS19) nella percentuale massima del
100%.

Il subappalto dovrà ottenere esplicita autorizzazione dalla Stazione
Appaltante, nel rispetto e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs
36/2023,



Art. 9 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore ha già prestato garanzia assicurativa che tiene indenne la Stazione Appaltante dai danni che la stessa possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, così come indicato all'art. 4 del contratto Accordo Quadro.

L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € 39.118,38, come prescritto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante garanzia fidejussoria n. n.**553982669** in data **09/09/2025**, emessa da **ALLIANZ SPA** agenzia **PISTOIA STADIO** – Via della Quiet, 19/D - Pistoia, così come indicato all'art. 4 del contratto Accordo Quadro.

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori disposti dal presente contratto applicativo sono oggetto del certificato di regolare esecuzione ad ultimazione degli stessi con le specifiche indicate all'art. 20 del contratto Accordo quadro.

Art. 11 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con espressa rinuncia ad ogni altra modalità. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 12 – Spese contrattuali, imposte e tasse

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per



quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda USL Toscana centro, mentre l'imposta di bollo sul contratto, sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto è a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente contratto applicativo è stipulato nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia liberatoria richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del citato Decreto. Pertanto, la Stazione Appaltante recederà dal presente contratto qualora, all'esito della suddetta verifica, venga rilasciata la comunicazione antimafia interdittiva, determinando la risoluzione del presente contratto applicativo e del relativo contratto Accordo Quadro e di tutti gli atti ad essi connessi e conseguenti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite nell'ambito del presente contratto applicativo ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e ai regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato speciale d'appalto e al contratto Accordo Quadro.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data ricevimento,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**REGIONE
TOSCANA**

SSI
**Azienda
USL
Toscana
centro**
Servizio Sanitario della Toscana

mediante PEC, da parte della Stazione appaltante, del presente contratto debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per l' Azienda USL Toscana centro

per l'Appaltatore

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Francesco Salmoiraghi

Direttore S.O.C. Investimenti Territorio Firenze legale rappresentante

FRANCESCO
SALMOIRAGHI
Regione
Toscana/01386030488
17.12.2025 15:52:13
GMT+01:00



Il presente contratto, composto di n. pagine 15 inclusa la pagina successiva relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, totalmente a carico della controparte, in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR n. 672 del 26/10/1972.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile, il Sig. _____ dell'Impresa _____ dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 - Pagamenti e penalità, 9 - Garanzie assicurative, 11 - Controversie e 12 - Spese contrattuali, imposte e tasse.

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

Legale rappresentante